



POLICY ANTIRICICLAGGIO

**Politica aziendale adottata ai sensi del D.Lgs. 231/07 e delle
“Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e
controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a
fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” emanate
da Banca d’Italia**

POL102

Aggiornamento CdA 30/12/2019

Vers. 3.0

BANCA CAMBIANO 1884 S.p.A.

Sede legale e direzione generale: Viale Antonio Gramsci, 34 - 50132 Firenze - Sede amministrativa: 50051 Castelfiorentino (Fi) - Piazza Giovanni XXIII, 6
Tel. 05716891 - Codice ABI 8425 - Iscritta all'albo delle banche della Banca d'Italia al n. 5667 - Iscritta al Registro delle imprese di Firenze al n. 02599341209
REA FI 648868 - Codice fiscale e Partita IVA 02599341209 - Capitale sociale € 232.800.000 i.v. - Aderente al Fondo Interbancario di
Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia, al Conciliatore Bancario Finanziario, all'Arbitro Bancario Finanziario - BIC CODE CRACIT33
Appartenente al Gruppo Bancario Cambiano - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Ente Cambiano scpa
e-mail: info@bancacambiano.it - PEC: pec@pec.bancacambiano.it - www.bancacambiano.it

Elenco versioni

Versione	Data
1.0	14/12/2015
2.0	02/01/2017
3.0	30/12/2019

INDICE

1	PREMESSA.....	5
1.1	FINALITA' DEL DOCUMENTO	5
1.2	CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	5
1.2.1	<i>Normativa esterna</i>	5
1.2.2	<i>Normativa interna</i>	6
1.3	DEFINIZIONI.....	6
2	PARTE PRIMA - ASSETTI DI GOVERNO, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI	9
2.1	SISTEMA ANTIRICICLAGGIO	9
2.2	ASSETTO DI GOVERNO.....	10
2.2.1	<i>Consiglio di Amministrazione</i>	10
2.2.2	<i>Collegio Sindacale</i>	10
2.2.3	<i>Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/01</i>	11
2.3	ASSETTO ORGANIZZATIVO.....	11
2.3.1	<i>Funzione Antiriciclaggio</i>	11
2.3.2	<i>Responsabile per le segnalazioni di operazioni sospette</i>	12
2.3.3	<i>Funzione di internal audit</i>	12
2.4	PRESIDIO DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO NEL GRUPPO	13
2.4.1	<i>Integrazione nel presidio del rischio ML</i>	13
2.4.2	<i>Esterneizzazione della Funzione Antiriciclaggio</i>	13
2.5	CONTROLLI INTERNI	13
2.5.1	<i>Profili strutturali</i>	14
2.5.2	<i>Coordinamento fra funzioni di controllo in materia AML</i>	14
2.5.3	<i>Sistema di whistleblowing</i>	15
2.5.4	<i>Presidi sulla distribuzione di prodotti assicurativi da parte della Banca</i>	15
2.6	CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI E DEI DATI	15
2.6.1	<i>Conservazione dei documenti</i>	15
2.6.2	<i>Conservazione dei dati</i>	16
2.6.3	<i>Obblighi di comunicazione</i>	16
2.6.3.1	Flusso SARA.....	16
2.6.3.2	Comunicazioni oggettive	16
3	PARTE SECONDA - ADEGUATA VERIFICA	18
3.1	NOZIONI CHIAVE SULLA AV	18
3.1.1	<i>Approccio basato sul rischio</i>	18
3.1.2	<i>Obblighi di AV</i>	18
3.1.3	<i>Rapporti continuativi e operazioni occasionali</i>	19
3.2	PROFILATURA DELLA CLIENTELA	19
3.2.1	<i>Sistema di profilatura</i>	19
3.2.2	<i>Calibrazione delle misure di AV in base al profilo di rischio</i>	20
3.2.3	<i>Aggiornamento del profilo di rischio</i>	20
3.3	GESTIONE DEI FATTORI DI RISCHIO.....	21
3.3.1	<i>Fattori di basso rischio</i>	21
3.3.1.1	Fattori di basso rischio relativi al cliente, esecutore e titolare effettivo	21
3.3.1.2	Fattori di basso rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione	22
3.3.1.3	Fattori di basso rischio geografici	22
3.3.2	<i>Fattori di rischio elevato</i>	22
3.3.2.1	Fattori di rischio elevato relativi al cliente, esecutore e titolare effettivo.....	22
3.3.2.2	Fattori di rischio elevato relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione.....	24
3.3.2.3	Fattori di rischio elevato geografici	25
3.3.2.4	Clienti indesiderati.....	25
3.4	IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO.....	26
3.4.1	<i>Registro dei titolari effettivi</i>	27
3.5	CONTROLLO COSTANTE.....	27
3.6	AV SEMPLIFICATA.....	28
3.7	AV RAFFORZATA	28

3.8	PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE	29
3.9	RAPPORTI DI CORRISPONDENZA CON INTERMEDIARIO DI PAESE TERZO.....	30
3.10	ASTENSIONE.....	30
3.11	AV DI TERZI.....	31
3.12	GESTIONE DEGLI EMBARGHI.....	31
3.13	FORMAZIONE	32

1 PREMESSA

1.1 FINALITA' DEL DOCUMENTO

Il presente documento, rubricato *Policy Antiriciclaggio*, di seguito per brevità anche *Policy AML*, è adottato dalla Banca Cambiano 1884 Spa, di seguito per brevità *Banca*, per l'adeguamento alle previsioni delle *Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo*, di seguito per brevità anche *Disposizioni sull'organizzazione*, emanate da Banca d'Italia in data 23.03.2019 in attuazione dell'art. 7 del D.Lgs. 231/07 così come novellato dal D.Lgs. 90/17.

La presente *Policy AML* è adottata con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore Generale, con parere favorevole del Collegio Sindacale.

La presente *Policy AML* delinea il sistema di prevenzione dei rischi connessi con il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo adottato dalla Banca, tenuto conto delle dimensioni, delle specificità organizzative, dell'attività svolta e dei mercati in cui opera.

Alla predisposizione della presente *Policy AML* ha concorso la Funzione Antiriciclaggio. La Funzione cura la diffusione della cultura dell'antiriciclaggio a tutto il personale, anche promuovendo la conoscenza e vigilando sull'applicazione della *Policy AML*.

1.2 CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.2.1 NORMATIVA ESTERNA

Di seguito si indicano i principali atti della normativa esterna rilevanti per l'inquadramento della presente *Policy*:

- Direttiva 843/2018 in tema di riciclaggio e contrasto del terrorismo (per brevità "V Direttiva");
- Direttiva 849/2015 in tema di riciclaggio e contrasto del terrorismo (per brevità "IV Direttiva");
- D.Lgs. 231/07 sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (per brevità "D.Lgs. 231/07");
- D.Lgs. 109/07 sulle misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo (per brevità "D.Lgs. 109/07");
- Regolamento UE 847/15 (per brevità Reg. 847") sul trasferimento di fondi e relativi Orientamenti emanati dalle ESAs (per brevità "Orientamenti Reg. 847");
- *Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela* emanate da Banca d'Italia in data 31.07.2019 (di seguito per brevità *Disposizioni AV*);
- *Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo*", emanate da Banca d'Italia il 26 marzo 2019 (di seguito per brevità *Disposizioni sull'organizzazione*);
- *Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive*, emanate dall'Unità di Informazione Finanziaria il 28 marzo 2019 (di seguito per brevità *Istruzioni su comunicazioni oggettive*);
- *Disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo* (di seguito per brevità le *Disposizioni sulla conservazione*);
- *Risk factors guidelines* pubblicate dalle ESAs – European Supervisory Authorities (di seguito per brevità *Guidelines*);

- *Disposizioni di vigilanza per le banche* emanate da Banca d'Italia con Circ. 285/13 e la relativa nota di chiarimento in materia de "Il sistema dei controlli interni, il sistema informativo e la continuità operativa";
- *Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari* emanato da Banca d'Italia
- *Indicatori di anomalia e gli schemi e modelli di comportamenti anomali* emanati da UIF
- *Casistiche di riciclaggio e finanziamento del terrorismo* riportate in Quaderni o Analisi e Studi di UIF.

1.2.2 NORMATIVA INTERNA

La presente *Policy AML* si inserisce nel set degli atti di normativa interna adottati dagli organi aziendali per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Per la descrizione dettagliata delle soluzioni organizzative adottate e dell'impianto di prevenzione e contrasto del riciclaggio si fa rinvio ai seguenti documenti:

- Manuale antiriciclaggio;
- Regolamento della Funzione Antiriciclaggio;
- Regolamento per la segnalazione delle operazioni sospette;
- Regolamento dei flussi informativi;
- Sistema dei controlli interni.

1.3 DEFINIZIONI

Si riportano di seguito definizioni rilevanti per la corretta interpretazione e applicazione della presente *Policy AML*.

Si riportano di seguito definizioni rilevanti per la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni contenute nel presente documento.

Alto Dirigente: un amministratore o il direttore generale o altro dipendente delegato dall'organo con funzione di gestione o dal direttore generale a seguire i rapporti con la clientela a rischio elevato; l'alto dirigente ha una conoscenza idonea del livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo cui è esposto il destinatario ed è dotato di un livello di autonomia sufficiente ad assumere decisioni in grado di incidere su questo livello di rischio.

AML: anti money laundering o antiriciclaggio.

Approccio basato sul rischio: indica un approccio in base al quale le autorità competenti e le imprese individuano, valutano e comprendono i rischi di ML/TF a cui le imprese sono esposte e adottano misure di AML/CFT commisurate a tali rischi.

Cliente: il soggetto che instaura o ha in essere rapporti continuativi o compie operazioni occasionali con i soggetti vigilati; in caso di rapporti continuativi o di operazioni occasionali cointestati a più soggetti, si considera cliente ciascuno dei cointestati.

Controlli di linea: controlli effettuati dalle strutture operative (ad es., controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione), anche attraverso unità dedicate esclusivamente a compiti di controllo che riportano ai responsabili delle strutture operative, ovvero eseguiti nell'ambito del back office, incorporati nelle procedure informatiche e diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni.

Denaro contante o Contanti: le banconote e le monete metalliche, in euro o in valute estere, aventi corso legale.

Fattori di rischio: indicano le variabili, singolarmente o in combinazione, suscettibili di accrescere o ridurre il rischio di ML/TF derivante da singoli rapporti continuativi o operazioni occasionali.

Finanziamento del terrorismo: in conformità con l'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109: "qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette";

Gruppo: il gruppo bancario di cui all'articolo 60 TUB e disposizioni applicative.

Mezzi di pagamento: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili quali gli assegni di traenza, i vaglia postali, gli ordini di accredito o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.

Operazione: l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale.

Operazione occasionale: un'operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere.

Paesi comunitari: paesi appartenenti allo Spazio economico europeo.

Paesi terzi: paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo.

Paesi terzi ad alto rischio: paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo con carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri disciplinati dagli articoli 9 e 64 della direttiva antiriciclaggio.

Pubblica amministrazione: le amministrazioni pubbliche previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica.

Rapporto continuativo: un rapporto di durata, che non si esaurisce in un'unica operazione, rientrante nell'esercizio dell'attività istituzionale.

Riciclaggio, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto antiriciclaggio:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

- d) la partecipazione a uno degli atti previsti dalle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Rischio di riciclaggio:

- il rischio derivante dalla violazione di previsioni di legge, regolamentari e di autoregolamentazione funzionali alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario per finalità di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa, nonché
- il rischio di coinvolgimento in episodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa.

Rischio di riciclaggio o Rischio ML/TF: rischio di money laundering / terrorism financing. Indica la probabilità che abbiano luogo attività di ML/TF e le relative ripercussioni.

UIF: l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia.

2 PARTE PRIMA - ASSETTI DI GOVERNO, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI

2.1 SISTEMA ANTIRICICLAGGIO

Il sistema di prevenzione e contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo implementato dalla Banca si articola in strategie e politiche di gestione del rischio, assetti organizzativi, processi operativi, procedure interne, processi di identificazione, misurazione e controllo del rischio ML.

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 231/07, l'impresa adotta procedure oggettive per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. A tal fine, l'impresa tiene conto dei fattori di rischio associati alla tipologia di clientela, all'area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai prodotti e i servizi offerti. L'impresa adotta i presidi e attua controlli e procedure adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Il Consiglio di Amministrazione definisce e riesamina annualmente gli orientamenti strategici in materia di gestione del rischio di riciclaggio, che devono risultare adeguati all'entità e alla tipologia del rischio cui è esposta l'impresa, misurato con il processo di *autovalutazione*.

In aderenza all'approccio basato sul rischio, le politiche devono risultare adeguate all'entità e alla tipologia dei profili di rischio cui è concretamente esposta l'attività della Banca.

L'*autovalutazione* costituisce il presupposto per la definizione e la manutenzione del Sistema Antiriciclaggio o Framework Antiriciclaggio, nell'ambito del più generale quadro di riferimento per la gestione dei rischi a cui si espone la Compagnia espresso nel *RAF – Risk Appetite Framework*.

L'esercizio di autovalutazione è aggiornato con cadenza annuale e in caso di apertura di nuove linee di business.

Laddove emergano nuovi rischi di rilevante entità ovvero si verifichino mutamenti significativi nei rischi esistenti, nell'operatività o nella struttura organizzativa o societaria, la Funzione AML attiva tempestivamente il processo di aggiornamento dell'esercizio di Autovalutazione, comunicando gli esiti all'organo con funzione di supervisione strategica.

Gli esiti dell'esercizio di Autovalutazione, condotto per linea di business, sono dunque determinati in larga parte dalle scelte strategiche compiute dalla Banca con riferimento al modello industriale e distributivo, alle aree di sviluppo degli affari e alle politiche geografiche e di prodotto.

Gli orientamenti strategici per la gestione del rischio di riciclaggio - riconducibile ai rischi di non conformità, reputazionale e operativo, è declinata nel RAF Risk Appetite Framework mediante definizione dei livelli di risk appetite, di risk tolerance e di risk capacity.

Il sistema di prevenzione e contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo implementato dalla Banca, si basa sulle seguenti componenti o linee di azione:

- processo di autovalutazione del rischio di riciclaggio a cui è esposta la Banca
- politiche di gestione del rischio, calibrate di tempo in tempo sulla base dell'esposizione al rischio
- azione della Funzione Antiriciclaggio
- collaborazione attiva e processo di segnalazione delle operazioni sospette
- know your customer e processo di adeguata verifica della clientela
- gestione dei flussi informativi intraorganici e interfunzionali

- procedure interne aziendali per lo svolgimento dei processi operativi
- controlli interni di primo, secondo e terzo livello.

2.2 ASSETTO DI GOVERNO

2.2.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile della definizione del complessivo modello di governo e gestione del rischio di riciclaggio. E' compito del Consiglio di Amministrazione approvare la Policy AML ed il modello organizzativo per il governo e la gestione di tale rischio.

Di seguito i principali compiti del Consiglio di Amministrazione:

- definisce e riesamina periodicamente, gli orientamenti strategici e le politiche di governo dei rischi connessi con il riciclaggio e il finanziamento al terrorismo a cui è concretamente esposta la Banca; tali orientamenti strategici sono formalizzati nel *RAF – Risk Appetite Framework* e la valutazione del rischio cui è concretamente esposta l'impresa è formalizzata nella *Relazione sull'Autovalutazione* annualmente presentata al Consiglio dalla Funzione Antiriciclaggio;
- approva una *policy* che illustra le scelte che il destinatario compie sui vari profili rilevanti in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati, in coerenza con il principio di proporzionalità e con l'effettiva esposizione al rischio di riciclaggio; tali scelte sono formalizzate nella presente *Policy AML*;
- approva l'istituzione della funzione antiriciclaggio individuandone compiti e responsabilità, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione con le altre funzioni aziendali di controllo; tali scelte sono formalizzate nel *Regolamento della Funzione Antiriciclaggio e del Responsabile SOS*;
- approva le linee di indirizzo di un sistema di controlli interni organico e coordinato, funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del rischio di riciclaggio e ne assicura l'efficacia nel tempo; tali scelte sono formalizzate nella *Policy SCI AML*;
- approva i principi per la gestione dei rapporti con la clientela classificata ad "alto rischio"; tali principi sono illustrati nella presente *Policy AML*;
- nomina e revoca il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette e il responsabile antiriciclaggio, sentito l'organo con funzioni di controllo;
- assicura che i compiti e le responsabilità in materia antiriciclaggio siano allocati in modo chiaro e appropriato, garantendo che le funzioni operative e quelle di controllo siano distinte e fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;
- assicura che sia approntato un sistema di flussi informativi adeguato, completo e tempestivo verso gli organi aziendali e tra le funzioni di controllo; tale sistema è disciplinato nel *Regolamento dei Flussi Informativi AML*;
- assicura la tutela della riservatezza nell'ambito della procedura di segnalazione di operazioni sospette; tale procedura è disciplinata nel *Regolamento SOS*;
- con cadenza almeno annuale, esamina le relazioni relative all'attività svolta dal responsabile antiriciclaggio e ai controlli eseguiti dalle funzioni competenti, nonché il documento sui risultati dell'autovalutazione dei rischi di riciclaggio;
- assicura che le carenze e le anomalie riscontrate in esito ai controlli di vario livello siano portate tempestivamente a sua conoscenza e promuove l'adozione di idonee misure correttive, delle quali valuta l'efficacia;

2.2.2 COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio vigila sull'osservanza della normativa e sulla completezza, funzionalità e adeguatezza dei controlli antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

L'organo con funzione di controllo è sentito nelle procedure di nomina del responsabile della funzione antiriciclaggio e del responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette e nella definizione degli elementi dell'architettura complessiva del sistema di gestione e controllo del rischio di riciclaggio.

In particolare:

- valuta l'idoneità delle procedure per l'adeguata verifica della clientela, la conservazione delle informazioni e la segnalazione delle operazioni sospette;
- analizza i motivi delle carenze, anomalie e irregolarità riscontrate e promuove l'adozione delle opportune misure correttive.

Ai sensi dell'art. 46 del decreto antiriciclaggio, i componenti del Collegio Sindacale comunicano senza ritardo alla Banca d'Italia tutti i fatti di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni che possano integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di legge applicabili e delle relative disposizioni attuative.

Nell'esercizio delle proprie attribuzioni, l'Organo con funzioni di controllo si avvale delle strutture interne per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari e utilizza flussi informativi provenienti dagli altri organi aziendali, dal responsabile antiriciclaggio e dalle altre funzioni di controllo interno.

2.2.3 ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/01

Il D.Lgs. 231/01 ascrive rilevanza al reato di riciclaggio fra quelli da cui può discendere la responsabilità amministrativa della società.

Il fatto costituente reato di riciclaggio, o uno dei reati presupposto del riciclaggio richiamati dal D. Lgs. 231/01, commessi dalla persona fisica che agisce per conto della Banca, opera su un doppio piano:

- illecito penale ascrivibile all'individuo che lo ha commesso
- illecito amministrativo ascrivibile alla società nell'interesse di cui è stato commesso o che ne ha tratto vantaggio.

La Banca, secondo i meccanismi di imputazione della responsabilità amministrativa dell'ente (differenziati in ragione della figura che commette il reato, apicale o sottoposto), potrebbe dunque essere responsabile a titolo autonomo per condotte riciclaggio di cui si accerti la rilevanza penale in sede giudiziaria.

Per garantire l'efficacia del modello organizzativo di cui al D.Lgs. 231/07, a fini esimenti di tale responsabilità amministrativa della società, risulta fondamentale l'attività dell'Organismo di Vigilanza che si avvale del supporto delle strutture aziendali. Per il monitoraggio del rischio di reato di riciclaggio o dei reati presupposti, sono previsti flussi informativi indirizzati all'OdV.

2.3 ASSETTO ORGANIZZATIVO

2.3.1 FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO

La Funzione antiriciclaggio (per brevità anche Funzione AML) è incaricata di sovrintendere all'attività di prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio. La Funzione AML rientra fra le funzioni di controllo di secondo livello e in quanto applicabili ad essa si applicano le norme della Circ. 285/13.

Essa supporta gli organi aziendali nella definizione di strategie per la gestione del rischio di riciclaggio, sulla base dei livelli di esposizione al rischio inerente e al rischio residuo, misurati all'esito il processo di autovalutazione.

Le scelte compiute dalla Banca sugli assetti organizzativi e sul posizionamento della Funzione Antiriciclaggio rispondono al principio di proporzionalità, declinato nell'approccio basato sul rischio, in coerenza con il modello di business e strategie adottate, con la natura, la dimensione, la complessità dell'attività svolta, con la tipologia e la gamma dei servizi prestati, con la tipologia di clienti, con la tipologia di canali di distribuzione e con l'elemento geografico.

La Funzione AML riferisce direttamente agli organi con funzione di supervisione strategica, di gestione e di controllo. Per la Banca ciò è assicurato dal collocamento gerarchico della Funzione Antiriciclaggio, che risponde direttamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

La Funzione AML collabora con le altre funzioni di controllo e con le altre funzioni aziendali per sviluppare metodologie di gestione del rischio in modo coerente con le strategie e con l'operatività aziendale, al fine di garantire che i processi di lavoro siano conformi alla legislazione antiriciclaggio.

2.3.2 RESPONSABILE PER LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, ha conferito delega per la segnalazione di operazioni sospette al Responsabile Antiriciclaggio, che assume anche la carica di Responsabile SOS.

Il ruolo e le responsabilità del Responsabile SOS sono formalizzati e resi pubblici all'interno della Banca per quanto attiene al processo di segnalazione a UIF delle operazioni sospette e alle attività di valutazione del Responsabile SOS, mediante *Regolamento SOS*.

Il Responsabile SOS, tenuto conto del collocamento organizzativo, non ha responsabilità dirette in aree operative né risulta gerarchicamente dipendente da soggetti di dette aree.

2.3.3 FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT

La funzione di revisione interna verifica in modo continuativo il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo aziendale e la sua conformità rispetto alla disciplina di riferimento e vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni.

La Funzione Internal Audit, in materia di antiriciclaggio e di finanziamento al terrorismo, ha il compito di verificare:

- il costante rispetto dell'obbligo di adeguata verifica, sia nella fase di instaurazione del rapporto assicurativo che nello svilupparsi nel tempo della relazione;
- l'effettiva acquisizione e l'ordinata conservazione dei dati e documenti prescritti dalla normativa;
- l'effettivo grado di coinvolgimento del personale nonché dei responsabili delle strutture centrali e periferiche, nell'attuazione degli obblighi di comunicazione e segnalazione.

La funzione di revisione interna pianifica le verifiche in materia di rischi di riciclaggio, le quali interessano sia le strutture operative interne che la rete distributiva, nonché altri soggetti cui la Banca abbia esternalizzato specifiche attività che possono interessare anche il processo antiriciclaggio.

Le risultanze delle attività di intervento da parte dell'Internal Audit sono oggetto di condivisione con il Responsabile Antiriciclaggio.

La funzione di revisione interna svolge interventi di follow-up volti a verificare l'avvenuta adozione e l'efficacia degli interventi correttivi in ordine a carenze e irregolarità riscontrate nell'ambito delle verifiche e della loro idoneità a evitare analoghe situazioni in futuro.

2.4 PRESIDIO DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO NEL GRUPPO

2.4.1 INTEGRAZIONE NEL PRESIDIO DEL RISCHIO ML

La Capogruppo del Gruppo Bancario Cambiano definisce gli indirizzi strategici in materia di gestione del rischio di riciclaggio.

Con specifico riguardo al rischio ML, la Capogruppo assicura che gli organi aziendali delle altre società appartenenti al gruppo attuino nella propria realtà aziendale le strategie e le politiche di gruppo, al fine di sviluppare un approccio globale al rischio di riciclaggio.

La Banca, in ottemperanza alla normativa di vigilanza, definisce e approva politiche condivise per la gestione del rischio ML e per l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio; a tal fine la Capogruppo assicura che gli organi delle società controllate adottino la presente *Policy AML*, con condivisione dei principi di gestione del rischio ML e adesione alle linee guida qui riportate.

A tal fine, la Capogruppo, in ottemperanza alla normativa di vigilanza, ha definito e approvato:

- una metodologia di gruppo per la valutazione dei rischi di riciclaggio mediante processo di *autovalutazione*; a tal fine la Capogruppo ha assicurato che gli organi delle società controllate assoggettate all'obbligo di *autovalutazione* abbiano adottato una *metodologia di autovalutazione* coerente con quella adottata dalla Capogruppo, in modo tale da consentire una sintesi dei risultati e cogliere gli elementi di rilievo per una stima complessiva dell'esposizione al rischio;
- politiche condivise per la gestione del rischio ML e per l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio; a tal fine la Capogruppo assicura che gli organi delle società controllate adottino, con gli opportuni aggiustamenti anche in ossequio al principio di proporzionalità, la presente *Policy AML*, con condivisione dei principi di gestione del rischio ML e adesione alle linee guida qui riportate.

Tale coordinamento e condivisione in materia AML avviene, fra le altre, con le seguenti modalità:

- istituzione di una base informativa comune che consenta a tutte le società del Gruppo di valutare in modo omogeneo la clientela;
- sistema di allerta nel caso in cui un cliente condiviso sia stato profilato in maniera differente fra società del Gruppo, con adeguamento al profilo di rischio più elevato tra quelli assegnati;
- obbligo di comunicazione alle altre società nel caso in cui una società del gruppo intervenga con variazione del profilo di rischio in aumento;

2.4.2 ESTERNALIZZAZIONE DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO

Nel Gruppo viene applicato un *modello accentrato*, ciò significa che le società del Gruppo assoggettate alla disciplina antiriciclaggio hanno esternalizzato le attività della Funzione Antiriciclaggio alla Capogruppo. Tale scelta garantisce lo stretto coordinamento nelle politiche di gestione del rischio ML fra le società del Gruppo e piena uniformità e integrazione nelle modalità di presidio e di adempimento degli obblighi AML.

L'esternalizzazione delle attività riconducibili alla Funzione Antiriciclaggio è disciplinata nell'accordo di esternalizzazione stipulato fra Capogruppo e Controllate, in coerenza con quanto previsto nella *Politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali* adottata dalla Banca in qualità di Capogruppo ai sensi della Circ. 285/13 emanata da Banca d'Italia.

2.5 CONTROLLI INTERNI

2.5.1 PROFILI STRUTTURALI

Le Disposizioni sull'Organizzazione prevedono che il Consiglio di Amministrazione "approva le linee di indirizzo di un sistema di controlli interni organico e coordinato, funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del rischio di riciclaggio e ne assicura l'efficacia nel tempo".

Il disegno del sistema dei controlli interni in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo adottato per la Banca risponde ai seguenti principi:

- alle **unità operative** che curano la relazione con la clientela, il processo di adeguata verifica e la distribuzione dei prodotti è assegnata la responsabilità per lo svolgimento di controlli di linea;
- alla **Funzione AML**, come funzione di controllo di 2° livello, sono affidati svariati compiti classificabili come attività di controllo e raggruppabili nelle seguenti categorie:
 - coordinamento e concorso allo svolgimento del processo di autovalutazione: stima dell'esposizione al rischio ML della Banca (rischio inerente e rischio residuo);
 - controlli nel continuo di esposizione al rischio della Banca: sorveglianza di indicatori di esposizione al rischio inerente per verificare gli scostamenti rispetto a quanto rilevato mediante processo di autovalutazione, per il pieno rispetto delle strategie indicate nel *RAF- Risk Appetite Framework*;
 - controlli ex ante: verifiche di conformità di processi e procedure rispetto alle normative AML internazionali, nazionali e aziendali; a tali controlli sono riconducibili le attività di identificazione delle nuove norme applicabili alla Banca e alla valutazione dell'impatto su processi e procedure;
 - controlli di effettività e adeguatezza: verifiche svolte nel continuo sull'adeguatezza del processo di gestione del rischio ML, nonché sull'idoneità di processi e procedure; la Funzione AML può effettuare, in raccordo con la funzione di revisione interna, controlli in loco su base campionaria per verificare l'efficacia e la funzionalità delle stesse e individuare eventuali aree di criticità;
 - controlli di affidabilità del sistema informativo: verifiche sulla corretta funzionalità e affidabilità del sistema IT per l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa AML, con particolare riguardo all'adeguata verifica, al processo SOS, agli obblighi di comunicazione, alla conservazione di dati e documenti;
 - controllo costante o transaction monitoring: verifiche svolte nel continuo su clienti, rapporti continuativi, operazioni caratterizzati da fattori di rischio elevato o fattispecie di adeguata verifica rafforzata;
- alla **Funzione di Internal Audit** sono assegnate responsabilità per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - attività di revisione dei processi operativi e di gestione del rischio ML che interessano la Funzione AML, le strutture centrali e la rete distributiva;
 - verifiche in materia di rischi ML di natura ispettiva che interessano la rete distributiva; sono previsti controlli ispettivi presso i punti operativi al fine di verificare il rispetto della normativa antiriciclaggio e della regolamentazione diffusa dalla Banca;
 - verifiche in materia di rischi ML a distanza che interessano le unità organizzative al fine di verificare il rispetto della normativa antiriciclaggio e della regolamentazione diffusa dalla Banca.

2.5.2 COORDINAMENTO FRA FUNZIONI DI CONTROLLO IN MATERIA AML

La collaborazione tra la Funzione Antiriciclaggio e le altre Funzioni di controllo si inserisce nel più generale quadro di coordinamento tra tutte le strutture con compiti di controllo al fine di assicurare il corretto funzionamento del sistema dei controlli interni, sulla base di una proficua interazione, evitando sovrapposizioni o carenze di presidio.

Il contributo alla creazione di valore da parte della Funzione Antiriciclaggio risulta tanto maggiore quanto più forti sono le sinergie realizzate con gli altri attori del sistema dei controlli interni.

L'interazione e il coordinamento della Funzione AML con le altre Funzioni di controllo è altresì assicurata:

- da una pianificazione condivisa e organica del piano di lavoro annuale delle funzioni di controllo;

- da una condivisione e congiunta lettura critica degli esiti delle verifiche svolte da ciascuna funzione di controllo in materia AML;
- dallo scambio di adeguati flussi informativi fra le funzioni di controllo;
- dalla partecipazione condivisa al Comitato rischi;
- dal confronto congiunto e periodico con l'Organismo di Vigilanza sulle materie AML;
- dall'opera di raccordo e supervisione svolta dal Collegio Sindacale;

2.5.3 SISTEMA DI WHISTLEBLOWING

L'art. 48 del D. Lgs. 231/07 richiede l'istituzione di un sistema interno di segnalazione delle violazioni (c.d. *whistleblowing*) delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Tale tipologia di segnalazione interna affianca, senza sostituirle, diverse procedure di segnalazione già previste in relazione a specifici settori normativi, quali:

- segnalazioni all'Organismo di Vigilanza D.Lgs. 231/2001, in relazione alla commissione dei c.d. "reati presupposto"
- segnalazione di operazioni sospette in materia antiriciclaggio e antiterrorismo

Considerati i requisiti e le caratteristiche del sistema di whistleblowing previsto, si definisce che per le segnalazioni in materia AML ci si avvalga del sistema che la Banca ha già allestito ai sensi della Circ. 285/13.

2.5.4 PRESIDII SULLA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI DA PARTE DELLA BANCA

L'art. 20 del Reg. 44 emanato da IVASS prevede che le imprese assicurative "adottano ogni precauzione necessaria ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio nella vendita di prodotti assicurativi tramite rete distributiva diretta".

Le Compagnie assicurative commercializzano i propri prodotti, principalmente, per il tramite di una rete distributiva diretta, di cui possono far parte banche, cui è demandato l'assolvimento degli adempimenti di adeguata verifica della clientela.

La Banca distribuisce prodotti assicurativi per le Compagnie, con le quali stipula Accordi di distribuzione, contenenti specifiche clausole finalizzate ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nella commercializzazione dei prodotti assicurativi.

Tali clausole richiamano, in particolare, le regole di comportamento a cui debbono attenersi le unità operative della Banca in quanto soggetto collocatore che compone la rete distributiva diretta della Compagnia in tema di:

- adeguata verifica;
- procedura PEP;
- procedura SOS;
- formazione degli addetti;
- dati e informazioni da acquisire in fase di apertura del rapporto ai fini dell'adeguata verifica.

2.6 CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI E DEI DATI

2.6.1 CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

La Banca conserva i documenti acquisiti nell'effettuazione dell'adeguata verifica, incluse le scritture e le registrazioni delle operazioni, in originale ovvero in copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente.

I documenti sono conservati per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data di esecuzione dell'operazione occasionale ovvero di chiusura del rapporto continuativo. I documenti sono prontamente disponibili, di norma in formato elettronico, su richiesta delle Autorità.

Per approfondimenti tecnici si rimanda alle *Disposizioni per la conservazione dei dati e delle informazioni* emanato da Banca d'Italia.

2.6.2 CONSERVAZIONE DEI DATI

La Banca garantisce che gli archivi informatizzati e le procedure adottati per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti soddisfino le specifiche previsioni contenute nel D. Lgs. 231/07, nonché nelle *Disposizioni per la conservazione dei dati e delle informazioni* emanato da Banca d'Italia.

Per la conservazione dei dati e delle informazioni, la Banca si avvale di un Archivio Unico Informatico (AUI) tenuto in conformità delle normative vigenti. Dunque, al fine di assolvere l'obbligo di conservazione, in linea di continuità con il precedente regime di registrazione dei dati e delle informazioni che prevedevano l'istituzione di un Archivio Unico Informatico, la Banca continua ad avvalersi dello stesso.

Le registrazioni in AUI vengono alimentate attraverso specifici flussi informativi contenenti le informazioni ed i dati richiesti per la corretta alimentazione dello stesso.

Per quanto attiene le modalità di conservazione dei dati, la Funzione AML ha la responsabilità di verificare l'accessibilità completa e tempestiva ai dati a fronte di ispezioni o richieste da parte delle Autorità nonché l'acquisizione della totalità dei dati minimi richiesti dalla normativa entro 30 giorni dall'instaurazione, variazione o chiusura del rapporto continuativo o dall'esecuzione dell'operazione.

2.6.3 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

2.6.3.1 FLUSSO SARA

La Banca è tenuta a trasmettere alla UIF con cadenza periodica, i dati concernenti la propria operatività per consentire alla stessa di svolgere le analisi finalizzate all'individuazione di eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. A tal fine, per quanto attiene alle *Segnalazioni antiriciclaggio aggregate S.Ar.A di cui al Provvedimento UIF del 2014*, la Banca invia mensilmente flussi contenenti le operazioni registrate in AUI nel periodo di riferimento;

L'invio dei dati, aggregati secondo quanto previsto dal detto Provvedimento, deve essere effettuato entro il 2° giorno del 3° mese successivo a quello di riferimento delle operazioni.

La Funzione antiriciclaggio è Responsabile dell'invio delle *Segnalazioni antiriciclaggio aggregate S.Ar.A*.

2.6.3.2 COMUNICAZIONI OGGETTIVE

La Banca trasmette all'UIF, con cadenza mensile, una comunicazione c.d. "Comunicazioni oggettive", contenente ogni operazione, anche occasionale, di movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguita nel corso del mese solare, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro da parte dello stesso cliente o esecutore.

L'inclusione dell'operazione nella comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di segnalazione dell'operazione come sospetta ai sensi dell'art. 35 del d. lgs. 231/2007 qualora la stessa:

- *non presenti collegamenti con altre operazioni di diversa tipologia che facciano desumere una complessiva operatività sospetta*

- *non sia effettuata da clienti a elevato rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (clienti con profilo di rischio “Alto”)*

In ogni caso l’inoltro di una segnalazione di operazione sospetta non esonera dall’invio della comunicazione oggettiva sull’operazione.

Le operazioni, trasmesse secondo lo schema segnaletico di cui alle *Istruzioni in materia di Comunicazioni oggettive* emanate da UIF vengono inviate dal Responsabile della Funzione AML entro il 15° giorno lavorativo del 2° mese successivo a quello di riferimento.

Il Responsabile della Funzione, che può abilitare altri soggetti all’inserimento e trasmissione delle comunicazioni oggettive rappresenta l’interlocutore della UIF.

3 PARTE SECONDA - ADEGUATA VERIFICA

3.1 NOZIONI CHIAVE SULLA AV

L'adeguata verifica o per brevità *AV* o *customer due diligence*, rappresenta un istituto centrale nella normativa antiriciclaggio e uno dei più importanti adempimenti posti a carico della Banca.

L'adeguata verifica consiste in un processo composto di molteplici attività, da realizzarsi all'avvio della relazione con il cliente e nel continuo, per tutta la durata del rapporto.

3.1.1 APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

Le misure di AV sono proporzionate in relazione al livello di rischio ML assegnato al cliente in fase di conoscenza iniziale e nel continuo.

In applicazione del principio di *risk based approach*, la Banca modula le attività di adeguata verifica calibrando gli adempimenti in base al rischio associato al cliente, al rapporto di affari, al prodotto o alla transazione di cui trattasi. Le misure di adeguata verifica sono così graduate su tre macro - livelli:

- adempimenti ordinari
- adempimenti rafforzati
- adempimenti semplificati.

Le misure di adeguata verifica della clientela mirano ad ottenere una conoscenza approfondita del cliente, del contesto socio economico in cui opera, dei suoi legami, dei rapporti che intrattiene con la banca e delle operazioni che realizza.

3.1.2 OBBLIGHI DI AV

Ai sensi delle *Disposizioni su AV* emanate da Banca d'Italia, il processo di adeguata verifica si compone delle seguenti attività, che incorporano specifici obblighi:

- a) identificazione del cliente e dell'eventuale esecutore;
- b) identificazione dell'eventuale titolare effettivo;
- c) verifica dell'identità del cliente, dell'eventuale esecutore e dell'eventuale titolare effettivo, sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- d) acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto nonché, in presenza di un rischio elevato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, dell'operazione occasionale;
- e) esercizio di un controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

Quando la Banca non è in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela non instaura il rapporto continuativo ovvero non esegue l'operazione. Se tale impossibilità si verifica per un rapporto continuativo in essere, essa si astiene dal proseguire il rapporto. In questi casi, occorre valutare, inoltre, se inviare una segnalazione di operazione sospetta.

Ai sensi delle *Disposizioni su AV* emanate da Banca d'Italia, le attività di adeguata verifica sono effettuate almeno nei momenti e nelle circostanze di seguito indicati:

- quando si instaura un rapporto continuativo;
- quando viene eseguita un'operazione occasionale disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con un'operazione unica o con più operazioni frazionate;

- quando vi è sospetto di riciclaggio, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile, avvalendosi anche degli indicatori di anomalia e degli schemi rappresentativi di comportamenti anomali emanati dall'UIF in base al decreto antiriciclaggio;
- quando sorgano dubbi sulla completezza, attendibilità o veridicità delle informazioni o della documentazione precedentemente acquisite dalla clientela (es., nel caso di mancato recapito della corrispondenza all'indirizzo comunicato o di incongruenze tra documenti presentati dal cliente o comunque acquisiti dal destinatario).

La raccolta delle notizie e dei dati avviene attraverso il percorso informatico guidato della compilazione del Questionario KYC – know your customer. Resta fermo che, costituendo parte integrante del processo di analisi della clientela svolto dalla Banca ai fini dell'avvio o del mantenimento dei rapporti, l'adeguata verifica si considera tracciata mediante l'acquisizione delle informazioni rilevanti e dei documenti che compongono il fascicolo del cliente e del rapporto intrattenuto con la Banca. Tali fascicoli sono conservati presso le dipendenze o unità operative incaricate della gestione del rapporto.

3.1.3 RAPPORTI CONTINUATIVI E OPERAZIONI OCCASIONALI

La Banca procede all'adeguata verifica della clientela in relazione ai rapporti e alle operazioni che rientrano nella propria attività istituzionale, così come definita dalla normativa di settore.

Non è richiesta l'adeguata verifica per le attività finalizzate o connesse all'organizzazione, al funzionamento e all'amministrazione della Banca, tenuto conto che esse non rientrano nelle attività istituzionali e che, nel loro svolgimento, le controparti dei destinatari si configurano come prestatori di beni o servizi su iniziativa, piuttosto che come clienti che richiedono di instaurare un rapporto continuativo o di effettuare un'operazione occasionale (es., forniture per l'acquisizione di materiali o beni strumentali propri dell'impresa; acquisizione e manutenzione degli immobili ove viene esercitata l'attività istituzionale; prestazioni acquisite da liberi professionisti per consulenze).

Per la definizione di "rapporto continuativo" si mantiene fermo il riferimento alle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia ai fini della tenuta dell'Archivio Unico Informatico con Provvedimento AUI (art. 1, lettera k) e art. 3).

Per "operazione occasionale" si intende l'operazione c.d. *extra-conto* o *per cassa*, ossia l'operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro. Come condiviso nell'ambito del sistema bancario, al fine di intercettare le operazioni occasionali frazionate, la soglia di rilevanza per l'applicazione degli obblighi di AV sulle operazioni occasionali è fissata in euro 5.000.

3.2 PROFILATURA DELLA CLIENTELA

Il D.Lgs. 231/07 prevede che l'intensità e l'estensione degli obblighi di adeguata verifica della clientela siano modulati secondo il grado di rischio di riciclaggio associato al singolo cliente.

Le *Disposizioni su AV* prevedono che la Banca definisca il *profilo di rischio* attribuibile a ogni cliente, sulla base dei complessivi elementi di valutazione e dei *fattori di rischio* ivi descritti (Sezione II e Allegati 1 e 2 delle *Disposizioni*). I diversi fattori di rischio vengono *ponderati* sulla base della loro importanza relativa. In esito alla profilatura, ciascun cliente è incluso in una delle *classi di rischio* predefinite dalla Banca.

3.2.1 SISTEMA DI PROFILATURA

La Banca elabora il profilo di rischio per ciascun cliente avvalendosi di algoritmi predefiniti, mediante procedura informatica, in grado di assegnare in automatico uno *scoring* sulla base delle informazioni raccolte mediante modulo di KYC. Dallo *scoring* assegnato al cliente viene derivata la *classe di rischio* (mediante

associazione delle diverse classi di rischio ad intervalli di scoring). Per svolgere tale processo, la Banca si avvale del software GIANOS.

Tale processo assicura che nel continuo lo scoring del cliente sia rideterminato tenendo conto dell'operatività realizzata e di eventuali fattori di rischio sopravvenuti. Il software intercetta nuovi elementi indicatori di maggiore o di minore rischio mediante analisi automatizzata dell'operatività del cliente e mediante raccolta di ulteriori fattori di rischio alimentati da fonti esterne, procedendo al ricalcolo dello scoring e, se necessario, all'aggiornamento del profilo di rischio.

Il meccanismo di ricalcolo o refresh del profilo di rischio assicura che i punteggi assegnati dagli algoritmi siano coerenti con l'evoluzione di contesto, dell'operatività del cliente e del quadro informativo complessivo. Tale processo viene eseguito mensilmente.

3.2.2 CALIBRAZIONE DELLE MISURE DI AV IN BASE AL PROFILO DI RISCHIO

Le *Disposizioni su AV* prevedono che a ciascuna classe di rischio è associato un coerente livello di profondità ed estensione delle misure adottate nell'adeguata verifica.

Di conseguenza, la Banca cura la gestione dei clienti con l'applicazione di:

- misure di AV *semplificata*;
- misure di AV *rafforzata* in caso di maggior rischio, secondo schemi di lavoro tipici definiti dal D.Lgs. 231/07 e dalle *Disposizioni su AV* emanate da Banca d'Italia (es. PEPs, paesi ad alto rischio);
- misure di AV *ordinaria* in tutti gli altri casi.

L'associazione fra scoring - classe di rischio - profilo di rischio – misure di AV viene sintetizzata nella tabella che segue:

	Classe 1	Classe 2	Classe 3	Classe 4
Denominazione	Irrilevante	Basso	Medio	Alto
Scoring	Da 1 a 5	Da 6 a 12	Da 13 a 24	Da 25 a 99
AV associata	Semplificata	Ordinaria	Ordinaria	Rafforzata

3.2.3 AGGIORNAMENTO DEL PROFILO DI RISCHIO

Come già accennato, la Banca ha il compito di verificare la congruità della classe di rischio assegnata al cliente al ricorrere di eventi o circostanze che sono suscettibili di modificare il profilo di rischio (es. nel caso di assunzione della qualifica di PEP, di cambiamenti rilevanti dell'operatività del cliente o della compagine societaria).

In relazione ai rapporti continuativi, la Banca deve definire la frequenza ordinaria di aggiornamento della profilatura del cliente che deve risultare coerente con il livello di rischio.

Per il rinnovo dell'adeguata verifica sono definite le seguenti regole, che tengono conto del rischio assegnato al cliente dal software Gianos:

- rischio irrilevante, aggiornamento ogni 7 anni
- rischio basso, aggiornamento ogni 5 anni
- rischio medio, aggiornamento ogni 3 anni
- rischio alto, aggiornamento ogni anno.

Si dispone inoltre che l'adeguata verifica debba essere rinnovata, con aggiornamento del questionario, ogni qualvolta la Banca viene a conoscenza di:

- variazione dell'assetto societario (titolare effettivo, gruppo di appartenenza)
- variazione della forma giuridica, dell'oggetto sociale e/o del codice attività economica
- peggioramento del livello di rischio del cliente
- ripetuta comparsa di inattesi in Gianos, sintomo di cambiamenti operativi o strutturali.

3.3 GESTIONE DEI FATTORI DI RISCHIO

La Banca applica misure di AV proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Le *Disposizioni su AV* definiscono i criteri generali di valutazione del rischio, di seguito riportati.

Con riferimento ai criteri concernenti *il cliente*,

- devono considerare anche il titolare effettivo e, ove rilevante, l'esecutore;
- valutano l'ambito di attività e le caratteristiche del cliente, dell'eventuale titolare effettivo e, ove rilevante, dell'esecutore, nonché il paese o l'area geografica nei quali essi hanno la propria sede o la residenza o il domicilio o dai quali provengono i fondi; rilevano, inoltre, la localizzazione dell'attività svolta e i paesi con i quali il cliente o il titolare effettivo e, ove rilevante, l'esecutore hanno collegamenti significativi; l'importanza dei fattori di rischio legati al paese o all'area geografica varia in relazione alla tipologia di rapporto continuativo o di operazione;
- considerano il comportamento tenuto dal cliente o dall'esecutore al momento dell'apertura di rapporti continuativi ovvero del compimento di operazioni;
- nel caso di cliente diverso da una persona fisica, considerano le finalità della sua costituzione, gli scopi che persegue, le modalità attraverso cui opera per raggiungerli, nonché la forma giuridica adottata, soprattutto se essa presenti particolari elementi di complessità od opacità;
- verificano se il cliente e/o il titolare effettivo siano inclusi nelle "liste" delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo adottate dalla Commissione europea;

Con riferimento ai criteri concernenti *il rapporto o l'operazione*, per valutare il rischio di riciclaggio:

- considerano la struttura del prodotto o del servizio offerto, in termini di trasparenza e complessità e i canali attraverso cui esso è distribuito;
- nel valutare il rischio associato alla complessità del prodotto, del servizio o dell'operazione, considerano l'eventuale coinvolgimento di una pluralità di parti o di Paesi;
- prestano attenzione ai prodotti o servizi nuovi o innovativi, in particolare nel caso in cui, per l'offerta di questi prodotti o servizi, essi si avvalgano di nuove tecnologie o metodi di pagamento;
- considerano se il prodotto, servizio o operazione siano normalmente associati all'utilizzo di contante e se consentano operazioni di importo elevato;
- valutano la ragionevolezza del rapporto continuativo o dell'operazione in relazione all'attività svolta e al complessivo profilo economico del cliente e/o del titolare effettivo, tenendo conto di tutte le informazioni disponibili (es. la capacità reddituale e patrimoniale) e della natura e dello scopo del rapporto; in tale ambito possono effettuare valutazioni comparative con l'operatività di soggetti con similari caratteristiche professionali o dimensionali, di settore economico, di area geografica;
- valutano i canali di distribuzione e la fattispecie dell'AV di terzi.

Di seguito vengono indicati i fattori di rischio considerati dalla Banca, fra gli altri, più rilevanti ai fini della profilatura.

3.3.1 FATTORI DI BASSO RISCHIO

3.3.1.1 FATTORI DI BASSO RISCHIO RELATIVI AL CLIENTE, ESECUTORE E TITOLARE EFFETTIVO

Descrizione	Società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato, anche extra UE (specie se riconosciuto dalla Consob ai sensi dell'articolo 70 del TUF), e sottoposte ad obblighi di comunicazione che includono quelli di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva.
Descrizione	Pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione europea
Descrizione	Cliente o il titolare effettivo siano residenti, abbiano la sede principale delle proprie attività ovvero rilevanti collegamenti con paesi o aree geografiche a basso rischio (cfr nel seguito "fattori di basso rischio geografici").
Descrizione	Intermediari bancari e finanziari elencati all'articolo 3, comma 2, del decreto antiriciclaggio - a eccezione di quelli di cui alle lettere i), o), s), v) - e intermediari bancari e finanziari comunitari o con sede in un paese terzo con un efficace regime di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

3.3.1.2 FATTORI DI BASSO RISCHIO RELATIVI A PRODOTTI, SERVIZI, OPERAZIONI O CANALI DI DISTRIBUZIONE

Descrizione	Contratti di assicurazione vita rientranti nei rami indicati dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, quando il premio annuale non eccede 1.000 euro o il premio unico non è di importo superiore a 2.500 euro.
Descrizione	Forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, se esse non prevedono clausole di riscatto diverse da quelle previste dall'articolo 14 del medesimo decreto e non possono servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla legge.
Descrizione	Regimi di previdenza o sistemi analoghi che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, in cui i contributi sono versati tramite detrazione dalla retribuzione e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti.
Descrizione	Prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela, volti a favorire l'inclusione finanziaria.
Descrizione	Prodotti in cui i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono mitigati da fattori, quali limiti di spesa o trasparenza della titolarità. Rilevano in tale ambito prodotti con funzionalità limitate (es., con una soglia predeterminata di operatività o subordinati all'acquisto di uno specifico bene o servizio per il consumatore) e che non consentano l'anonimato o l'occultamento dell'identità del cliente e/o del titolare effettivo.

3.3.1.3 FATTORI DI BASSO RISCHIO GEOGRAFICI

Descrizione	Paesi comunitari
Descrizione	Paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio.
Descrizione	Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose.
Descrizione	Paesi terzi che, sulla base di fonti autorevoli e indipendenti (es. rapporti di valutazione reciproca ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata), siano dotati di un efficace sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

3.3.2 FATTORI DI RISCHIO ELEVATO

3.3.2.1 FATTORI DI RISCHIO ELEVATO RELATIVI AL CLIENTE, ESECUTORE E TITOLARE EFFETTIVO

Descrizione	Rapporti continuativi o le operazioni occasionali con clienti e relativi titolari effettivi che rivestono la qualifica di persone politicamente esposte o PEP.
--------------------	--

Descrizione	Rapporti continuativi instaurati in circostanze anomale. A titolo esemplificativo, sono prese in considerazione circostanze in cui il cliente o l'esecutore sono riluttanti nel fornire le informazioni richieste, variano ripetutamente le informazioni fornite, danno informazioni incomplete o erranee o non sono in grado di produrre documentazione sulla propria identità, salvo i casi legittimi, quali quello dei richiedenti asilo. Sono tenuti in considerazione, altresì, eventuali comportamenti sintomatici della volontà del cliente di evitare l'instaurazione di un rapporto continuativo, ad esempio, quando il cliente chiede di effettuare una o più operazioni occasionali nonostante l'apertura di un rapporto continuativo risulterebbe economicamente più ragionevole.
Descrizione	Rapporti continuativi, prestazioni professionali ed operazioni che coinvolgono Paesi Terzi ad Alto Rischio.
Descrizione	Clienti e titolare effettivo residenti o aventi sede in aree geografiche a rischio elevato. Questo fattore ricorre quando il cliente o il titolare effettivo sono residenti o hanno la sede principale delle proprie attività ovvero rilevanti collegamenti con paesi a rischio elevato (cfr nel seguito "fattori di rischio elevato geografici").
Descrizione	Clienti che pongono in essere operatività con aree geografiche a rischio elevato. Clienti che pongono in essere operatività con controparti residenti o aventi sede in aree geografiche a rischio elevato (cfr nel seguito "fattori di rischio elevato geografici").
Descrizione	Indici reputazionali negativi relativi al cliente, al titolare effettivo e all'esecutore. Rileva la sussistenza di: <ul style="list-style-type: none"> - procedimenti penali (quando l'informazione è notoria o comunque nota alla Banca e non coperta da obblighi di segretezza che ne impediscono l'utilizzo) per fenomeni di riciclaggio o reati che possono essere reati presupposto di riciclaggio, quali reati fiscali, reati societari, reati fallimentari, corruzione, frode, associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere; - procedimenti per danno erariale; - procedimenti per responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/01; - sanzioni amministrative irrogate per violazione delle disposizioni antiriciclaggio a carico del cliente o del titolare effettivo; - misure cautelari o i provvedimenti di confisca circostanziati da parte delle Autorità e connessi a fenomeni riciclativi o reati che possono essere reati presupposto. Tali fattori rilevano in quanto noti perché appresi da fonti informative esterne o perché la Banca è direttamente coinvolta con accessi o richieste delle Autorità. Nel valutare le notizie negative provenienti dai media o da altre fonti, la Banca ne considera la fondatezza e l'attendibilità basandosi sulla qualità e sull'indipendenza delle fonti informative e sulla ricorrenza delle informazioni.
Descrizione	Invio alla UIF di segnalazione di operazioni sospette in relazione al cliente o al titolare effettivo.
Descrizione	Ricorrenza di nominativi nelle liste delle persone o degli enti associati ai fini dell'applicazione degli obblighi di congelamento previsti dai Regolamenti comunitari o dai decreti adottati ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.
Descrizione	Strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale. È il caso, a titolo esemplificativo, di trust, società fiduciarie e ulteriori soggetti giuridici che possono essere strutturati in maniera tale da beneficiare dell'anonimato e permettere rapporti con banche di comodo o con società aventi azionisti fiduciari.

	Con riferimento alle società fiduciarie rilevano le fiduciarie di II livello che operano in conto proprio o che aprono rapporti per conto di fiduciari. Rilevano, altresì, i soggetti controllati direttamente o indirettamente da Fiduciarie/Trust o nella cui catena partecipativa giocano un ruolo chiave le Fiduciarie/Trust.
Descrizione	Enti non profit
Descrizione	Tipo di attività economica caratterizzata da elevato utilizzo di contante. Rileva la riconducibilità delle attività economiche svolte dal cliente a tipologie particolarmente esposte ai rischi di riciclaggio quali il settore dei compro oro, di cambio valuta, del gioco o delle scommesse, attività prestata da agenti in attività finanziaria e “soggetti convenzionati e agenti” nel servizio di rimessa di denaro, money transfer.
Descrizione	Tipo di attività economica riconducibile a settori particolarmente esposti a rischi di corruzione. Si tratta, in particolare, di settori economici interessati dall'erogazione di fondi pubblici, anche di origine comunitaria, appalti pubblici, sanità, edilizia, commercio di armi, difesa, industria bellica, industria estrattiva, raccolta e smaltimento dei rifiuti, produzione di energie rinnovabili.
Descrizione	Cliente o titolare effettivo che ricoprono cariche pubbliche in ambiti non ricompresi dalla nozione di PEP ma per i quali comunque sussiste una rilevante esposizione al rischio di corruzione. Si fa riferimento, ad esempio, agli amministratori locali, a soggetti con ruoli apicali nella pubblica amministrazione o in enti pubblici, consorzi e associazioni di natura pubblicistica.
Descrizione	Soggetti con assetto proprietario anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta; a tal fine occorre considerare la forma giuridica adottata dal cliente, specie ove presenti particolari elementi di complessità od opacità che impediscono o ostacolano l'individuazione del titolare effettivo o del reale oggetto sociale o di eventuali collegamenti azionari o finanziari con soggetti aventi sede in aree geografiche a rischio elevato.
Descrizione	Clienti che abbiano aderito ad operazioni di regolarizzazione di patrimoni detenuti illecitamente all'estero, per il biennio successivo al compimento dell'operazione.

3.3.2.2 FATTORI DI RISCHIO ELEVATO RELATIVI A PRODOTTI, SERVIZI, OPERAZIONI O CANALI DI DISTRIBUZIONE

Descrizione	Rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un intermediario bancario o finanziario corrispondente con sede in un paese terzo.
Descrizione	Servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare. Rilevano i servizi di gestione patrimoniale prestati a favore di clientela con elevate disponibilità economiche, specie se provenienti da settori economici ad alto rischio.
Descrizione	Prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato ovvero favorire l'occultamento dell'identità del cliente o del titolare effettivo. Rilevano, ad esempio, le carte prepagate anonime emesse da intermediari esteri, le azioni al portatore, le operazioni riconducibili a servizi connessi alla conversione di valuta legale in valuta virtuale e viceversa.
Descrizione	Operazioni in contante frequenti e ingiustificate, caratterizzate dall'utilizzo di banconote in euro di grosso taglio ovvero dalla presenza di biglietti danneggiati o contraffatti.
Descrizione	Operazioni di versamento di contante o valori provenienti dall'estero di importo complessivo pari o superiore al controvalore di 10.000 euro.
Descrizione	Operazioni di relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette.

Descrizione	Utilizzo di piattaforme di scambio ovvero operazioni di acquisto/vendita pacchetti di moneta virtuale.
Descrizione	Rapporti continuativi od operazioni occasionali a distanza non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento (si considerano adeguati i meccanismi e le procedure individuati dall'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto antiriciclaggio e dall'Allegato 3 del <i>Provvedimento su AV</i>).
Descrizione	Pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività. Rilevano, a titolo esemplificativo, il pagamento di fatture effettuato da parte di terzi estranei al rapporto negoziale o triangolazioni di natura commerciale non supportate da idonea documentazione giustificativa, caratterizzate da pagamenti disposti da società estere prive di legami con l'intestatario della fattura, specie se con sede in aree geografiche a rischio elevato. Rientra in questo ambito, altresì, la ricezione di garanzie, specie se provenienti dall'estero e per importi rilevanti, da parte di terzi privi di collegamento con il cliente.
Descrizione	Prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, che includono l'utilizzo di meccanismi di distribuzione o di tecnologie innovativi per prodotti nuovi o preesistenti.

3.3.2.3 FATTORI DI RISCHIO ELEVATO GEOGRAFICI

Descrizione	Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti ritengono carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio.
Descrizione	Paesi e aree geografiche valutati ad elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose da fonti autorevoli e indipendenti.
Descrizione	Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe adottate dai competenti organismi nazionali e internazionali.
Descrizione	Paesi e aree geografiche che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche.
Descrizione	Paesi valutati da fonti autorevoli e indipendenti come carenti sotto il profilo della conformità agli standard internazionali sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali.

3.3.2.4 CLIENTI INDESIDERATI

In relazione ai fattori di rischio menzionati, è fatto divieto di accendere rapporti continuativi o accogliere la richiesta di operazioni da parte dei soggetti riconducibili alle seguenti categorie:

- soggetti che rifiutino di fornire informazioni necessarie per completare l'adeguata verifica sia per l'accensione del rapporto continuativo sia per il compimento di un'*Operazione a rischio potenziale*;
- soggetti che forniscano indicazioni sul titolare effettivo manifestamente discordanti da quanto emerge dalle fonti ufficiali (con l'intento di dare all'esterno un'immagine societaria difforme da quella fattuale).
- enti la cui società controllante abbia sede in Paesi terzi ad alto rischio.

La Banca, nella propria autonomia gestionale, ritiene di non procedere all'apertura di rapporti continuativi, od alla effettuazione di operazioni occasionali nei confronti di operatori, in qualsiasi forma costituiti, appartenenti alle seguenti categorie:

- compro-oro;
- sale giochi e sale scommesse;
- agenzie di "money transfer".

Per le seguenti categorie di soggetti, in fase di allacciamento di nuove relazioni, è necessario avere l'autorizzazione del Direttore Generale, previo parere della Funzione Antiriciclaggio:

- soggetti già segnalati alla UIF;
- soggetti sottoposti a provvedimenti di tipo penale, o notoriamente indagati dall'A.G. con evidenza del dato dalle liste della W.C.L. o a mezzo stampa o altre fonti di pubblico accesso.

3.4 IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Il *titolare effettivo* è la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

L'identificazione del titolare effettivo ha luogo senza che sia necessaria la sua presenza fisica, contestualmente all'identificazione del cliente e sulla base dei dati identificativi da questi forniti. Si definisce che, in via ordinaria, le informazioni sul titolare effettivo siano richieste al cliente e da questi formalmente attestate e sottoscritte mediante Questionario KYC acquisendo nel caso di rapporti con clienti con profilo di rischio Alto, anche l'informazione sull'attività economica/professione svolta dal soggetto.

Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

- costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Qualora l'applicazione dei criteri precedenti non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

Si ribadisce che, ai fini dell'individuazione del titolare effettivo, occorre fare riferimento alle informazioni rassegnate dal cliente e alle informazioni esterne reperite con la verifica di pubblici registri, elenchi, albi, atti o documenti conoscibili da chiunque. Il Gestore della relazione effettua il riscontro dei dati forniti dal cliente con informazioni desumibili da fonti affidabili e indipendenti, di cui acquisisce, in via autonoma o per il tramite del cliente, e conserva copie in formato cartaceo o elettronico.

Dovranno essere esaminati con molta cura i casi di difformità fra quanto dichiarato dal cliente in merito al titolare effettivo, e quanto invece risulta alla Banca da altre fonti (visure camerali, atti notarili etc); in tali circostanze, l'operatore dovrà prendere contatto con il Responsabile Antiriciclaggio per le valutazioni del caso (ad es. considerare l'inoltro della segnalazione di operazione sospetta, e la continuazione dell'eventuale rapporto continuativo). Ferme restando le prerogative del Delegato aziendale per le segnalazioni di

operazioni sospette, nei casi sopra considerati, ed in tutte le ipotesi in cui si debba valutare l'opportunità di mantenere o meno la relazione, la decisione finale compete al Direttore Generale.

3.4.1 REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

L'art. 21 del D.Lgs. 231/07 prevede che le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private, hanno l'obbligo di comunicare le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione ad accesso riservato.

Tale norma, in corso di attuazione, prevede che, a tendere, la Sezione dei Titolari Effettivi del Registro delle Imprese possa essere considerata quale fonte utile per verificare le informazioni sul titolare effettivo fornite dal cliente.

Il Gestore della relazione cura l'aggiornamento, tempo per tempo, dei dati relativi alla titolarità effettiva, con contestuale aggiornamento del Questionario KYC.

3.5 CONTROLLO COSTANTE

Il controllo costante nel corso del rapporto continuativo si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto, in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che la Banca ha del cliente, delle sue attività e del profilo di rischio, avendo riguardo se necessario all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati, le informazioni sul cliente.

Il monitoraggio del rapporto continuativo si sostanzia nelle seguenti misure, volte ad approfondire l'analisi delle operazioni inattese o a rischio potenziale:

- gli operatori che gestiscono la relazione con il cliente verificano la compatibilità delle operazioni con il quadro conoscitivo acquisito, approfondendo la verifica delle transazioni che appaiono incongrue, così come descritto nel successivo paragrafo *Operazioni inattese o a rischio potenziale*
- il sistema diagnostico Gianos segnala le transazioni inattese che vengono sottoposte ad analisi da parte delle Filiali e della Funzione antiriciclaggio.

Vengono svolti i seguenti controlli idonei ad individuare le transazioni potenzialmente incompatibili con il profilo del cliente:

- controlli giornalieri su operazioni dare/avere con importo superiore ad euro 10.000 – Titolare di Filiale
- controllo giornaliero (transaction monitoring) sulle operazioni di importo superiore ad € 200.000 – Funzione Antiriciclaggio;
- controllo giornaliero sulle operazioni da/per paesi esteri ricompresi in "black list" - Funzione antiriciclaggio.
- controllo giornaliero su operazioni effettuate in contanti superiori ad euro 15.000 – Funzione Antiriciclaggio;
- controllo giornaliero sulla movimentazione di banconote di grosso taglio, per entità superiore a quella regolamentare per singola movimentazione - Funzione antiriciclaggio
- - controllo mensile su operatività in contanti a seguito delle estrazioni per le cd. "Comunicazioni Oggettive" – Titolari di Filiale e Funzione Antiriciclaggio;
- controlli trimestrali su operazioni effettuate in contante – Titolare di Filiale e Funzione antiriciclaggio;
- controllo semestrale su operazioni in contanti, con riferimento il progressivo annuo per segno delle operazioni (dare o avere) – Titolari di Filiale e Funzione antiriciclaggio;

- controllo trimestrale sulla movimentazione di banconote di grosso taglio, suddivisa per cliente - Funzione antiriciclaggio

3.6 AV SEMPLIFICATA

Si definisce che le misure di AV semplificata siano applicate, circoscritto ai casi che possono ragionevolmente ritenersi effettivamente a basso rischio e pertanto solo ed esclusivamente nelle seguenti fattispecie individuate dalla Banca con la presente *Policy*:

- società ammesse alla quotazione su mercati regolamentati e sottoposte ad obblighi di comunicazione che impongono l'obbligo di assicurare adeguata trasparenza della titolarità effettiva;
- pubbliche amministrazioni o istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche conformemente al diritto dell'UE; si evidenzia che il cliente per cui è ammessa l'Av semplificata è la Pubblica Amministrazione e non gli enti di ogni tipo partecipati o controllati dalla Pubblica Amministrazione;
- intermediari bancari e finanziari nazionali e comunitari o con sede in paesi con efficace regime di contrasto del riciclaggio; nel valutare la sussistenza in concreto di un basso rischio si considera l'eventuale adozione nei confronti dell'intermediario di sanzioni di vigilanza o misure di intervento per l'inosservanza di obblighi antiriciclaggio.

Fermo tutto quanto sopra, le misure di AV semplificata non trovano applicazione o cessano di essere applicate quando:

- vengono meno le condizioni per l'applicazione delle misure semplificate, in base agli indici di rischio previsti dal D.Lgs. 231/07 e dalle *Disposizioni su AV*;
- le attività di monitoraggio sulla complessiva operatività del cliente e le informazioni acquisite nel corso del rapporto inducono a escludere la presenza di una fattispecie a basso rischio;
- vi sia comunque il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

L'identificazione del titolare effettivo può essere effettuata acquisendo una dichiarazione sottoscritta dal cliente sotto la propria responsabilità. La frequenza di aggiornamento del Questionario KYC, cioè dei dati raccolti ai fini dell'adeguata verifica semplificata, è fissata a 7 anni.

Il nuovo regime di AV semplificata impone quindi alle banche di svolgere l'AV nei casi che precedentemente beneficiavano di esenzione. Vi è l'obbligo di conseguire non appena possibile i dati identificativi e i documenti di identità sui rapporti in essere laddove non acquisiti nella vigenza della precedente disciplina. La Banca d'Italia si attende che le banche provvedano al recupero dei dati al primo contatto utile e in ogni caso entro il 30.06.2020.

3.7 AV RAFFORZATA

La normativa dispone di applicare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela quando sussiste un elevato rischio di riciclaggio, risultante da specifiche previsioni normative ovvero dall'autonoma valutazione dell'impresa.

Si considerano *sempre* a rischio elevato:

- i rapporti e le operazioni occasionali che coinvolgono Paesi terzi ad alto rischio nei casi indicati dall'art. 24 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 231/07;
- i rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un intermediario bancario o finanziario rispondente con sede in un Paese terzo;

- i rapporti continuativi o le operazioni occasionali con clienti e relativi titolari effettivi con qualifica di PEP;
- i clienti che compiono operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati ovvero rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate.
- rapporti continuativi e operazioni occasionali con clienti e relativi titolari effettivi che risultino Trust, strutture assimilabili a veicoli di interposizione patrimoniali, società fiduciarie, società con assetto societario anomalo o particolarmente complesso, nonché le persone giuridiche partecipate dai soggetti elencati in precedenza.

Per queste fattispecie il legislatore prevede misure di AV rafforzata.

Le misure di adeguata verifica rafforzata si sostanziano nell'acquisizione di maggiori informazioni sul cliente e sull'eventuale titolare effettivo; in una più accurata valutazione della natura e dello scopo del rapporto; nell'intensificazione della frequenza delle verifiche e in una maggiore profondità delle analisi effettuate nell'ambito dell'attività di controllo costante del rapporto continuativo. Per maggiore dettaglio sulle procedure di adeguata verifica rafforzata si rimanda a quanto riportato nel Manuale Antiriciclaggio.

3.8 PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

Il D.Lgs. 231/07 definisce le Persone Politicamente Esposte (PPE o PEP Political Exposure Persons) le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- *persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche:* coloro che ricoprono hanno ricoperto la carica di: 1.1) Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capo luogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.2) deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.3) membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; 1.4) giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.5) membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; 1.6) ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; 1.7) componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; 1.8) direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.; 1.9) direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- *familiari di persone politicamente esposte:* i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- *soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:* le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari; le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

Tutti questi soggetti rivestono la qualità di PEP e sono classificati in classe di rischio Alto e gestiti con procedure di adeguata verifica rafforzata.

Si rammenta qui sinteticamente che il profilo di rischio Alto viene contagiato ai seguenti soggetti collegati alle PEP come sopra definite:

- delegati della PEP;
- soggetti che hanno delegato la PEP;
- cointestatari di rapporti continuativi;
- società di appartenenza qualora la PEP sia legale rappresentante, titolare effettivo o socio;
- titolari effettivi della società di appartenenza della PEP;
- soggetti notoriamente collegati alla PEP.

Per l'individuazione delle PEP la Banca utilizza database commerciali (WCL, Synthema e Accuity). Oltre a ciò, in fase di instaurazione del rapporto, vengono utilizzate tutte le informazioni disponibili a livello aziendale ed extra aziendale. Si raccomanda al personale di Filiale di raccogliere tutte le informazioni rilevanti, anche di tipo informale, facendo leva sulla collaborazione del cliente PEP nel fornire dati utili sulla propria posizione e per disegnare la rete di relazioni familiari e di affari.

Si raccomanda al Gestore della relazione di sfruttare le eventuali informazioni raccolte in fase di istruttoria per la concessione di finanziamenti o il questionario MiFID ovvero le eventuali informazioni desunte da fonti esterne aperte (notizie giornalistiche attendibili su stampa o internet).

Si dispone che dopo l'esecuzione delle fasi del processo di AV rafforzata, il Gestore della relazione che abbia formulato parere positivo nella scheda di Adeguata Verifica Rafforzata, deve dare corso al *processo di escalation* richiedendo autorizzazione per l'avvio del rapporto continuativo o per l'esecuzione dell'operazione occasionale alla Direzione Generale.

L'iter autorizzativo si svolge su tre livelli di istruttoria che coinvolge:

- il Titolare di Filiale;
- la Funzione AML, che rilascia un *parere* sull'avvio del rapporto o sull'esecuzione dell'operazione occasionale dopo aver valutato la correttezza e la completezza dell'AV rafforzata svolta e dopo aver eseguito, se necessario, le proprie verifiche (es. su liste esterne e interne, su liste crime, sui media, su indicatori reputazionali e ragionevole certezza della liceità dei fondi);
- la Direzione Generale per il rilascio dell'autorizzazione all'avvio del rapporto o all'esecuzione, che si avvale del parere formulato dalla Funzione AML. La frequenza di aggiornamento del Questionario KYC, cioè dei dati raccolti ai fini dell'adeguata verifica rafforzata sulla PEP è fissata in 1 anno.

3.9 RAPPORTI DI CORRISPONDENZA CON INTERMEDIARIO DI PAESE TERZO

L'art. 25 del D.Lgs. 231/07 dispone che nel caso di rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un paese terzo gli intermediari bancari e finanziari, oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela, adottano ulteriori misure rafforzate. La Banca al momento si astiene dall'accensione di rapporti continuativi con enti corrispondenti di stati extracomunitari. Il mero scambio di chiavi SWIFT non determina l'apertura di un rapporto di corrispondenza.

3.10 ASTENSIONE

Ai sensi della normativa vigente quando la Banca non è in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela non può instaurare il rapporto continuativo.

Ai sensi dell'articolo 42 c. 2 del D.Lgs. 231/07, vi è l'obbligo di astensione dall'instaurare o proseguire rapporti continuativi o eseguire operazioni di cui siano parte, direttamente o indirettamente, società fiduciarie, *trust*, società anonime (o controllate attraverso azioni al portatore) con sede in Paesi terzi ad alto rischio.

Sempre ai sensi dell'art. 42 c. 2 del D.Lgs. 231/07, vi è l'obbligo di astensione dall'instaurare o proseguire rapporti continuativi o eseguire operazioni di cui siano, direttamente o indirettamente parte entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.

In ogni caso, al ricorrere delle fattispecie menzionate, la Banca valuta se effettuare una segnalazione di operazione sospetta.

Sono fatti salvi tutti i casi in cui tale astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività e del rischio di violare il principio della riservatezza creando allarmismi nel cliente.

3.11 AV DI TERZI

La Banca può commercializzare prodotti e servizi per il tramite di terzi e demandare a questi, in tutto o in parte, l'assolvimento degli adempimenti di adeguata verifica della clientela – ad eccezione del controllo costante – purché essi rientrino tra gli intermediari elencati all'art. 26, comma 2 del Decreto e ferma la piena responsabilità della Banca per l'osservanza di detti obblighi.

L'attestazione deve essere chiaramente riconducibile al terzo attestante attraverso accorgimenti idonei (ad es. sottoscrizione da parte del personale a ciò autorizzato o invio con sistemi informatici), e deve essere trasmessa dal terzo e non dal cliente.

La Banca provvede, nell'ambito delle modalità di raccolta e di scambio delle informazioni, a:

- definire con il terzo le fasi dell'adeguata verifica demandate a terzi, individuando i dati e le informazioni che è necessario siano trasmesse dai terzi, individuando i dati e le informazioni che è necessario siano trasmesse dai terzi e le modalità e la tempistica della trasmissione;
- definire le modalità e gli strumenti per lo scambio tempestivo dei flussi informativi
- verificare, nei limiti della diligenza professionale, la veridicità dei documenti ricevuti e la correttezza e attendibilità delle informazioni desunte dagli stessi
- acquisire, ove necessario, informazioni supplementari dai terzi, dal cliente, da altre fonti pubbliche.

E' fatto comunque divieto di avvalersi, per l'esecuzione delle attività di adeguata verifica della clientela, di terzi aventi sede in Paesi Terzi ad Alto rischio.

Infine, alla Banca può essere demandato l'assolvimento degli adempimenti di adeguata verifica della clientela – ad eccezione del controllo costante – quando faccia da tramite per la commercializzazione di prodotti e servizi di intermediari terzi soggetti alla disciplina antiriciclaggio, sui quali ricade la piena responsabilità per l'osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

3.12 GESTIONE DEGLI EMBARGHI

Il contesto normativo in materia di embarghi prevede misure restrittive e sanzionatorie dirette contro Paesi terzi, nonché entità non statali e persone fisiche o giuridiche e l'obbligo per gli Intermediari di adottare misure idonee ad intercettare e fronteggiare il rischio riveniente da un rapporto con soggetto embargato.

La Banca, nell'ambito delle proprie attività istituzionale, adotta misure che assicurino:

- controlli anagrafici e transazionali sulle operazioni
- la tracciabilità dei controlli effettuati per operazioni provenienti da o dirette verso i Paesi, le persone o entità nei cui confronti sono stabilite restrizioni.

La Banca applica, ove necessario, le restrizioni finanziarie stabilite dagli Organismi nazionali e internazionali di riferimento quali: congelamento fondi; divieto di determinate transazioni finanziarie; divieti di operazioni documentarie legate a esportazione di merce a duplice uso e/o pericolosa.

3.13 FORMAZIONE

La banca adotta programmi di formazione e aggiornamento professionale permanenti, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto Antiriciclaggio, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e all'adozione dei comportamenti e delle procedure da utilizzare. Particolare attenzione formativa è rivolta al personale che ha un contatto diretto con la clientela ed al personale di nuova assunzione.

Specifici programmi di formazione sono attuati per il personale appartenente alla Funzione Antiriciclaggio. L'attività di qualificazione e aggiornamento professionale riveste carattere di continuità e di sistematicità nell'ambito dei programmi organici che tengono conto dell'evoluzione della normativa e delle procedure.